

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2182 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 2020****che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento***[notificata con il numero C(2020) 8977]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità a tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell'Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).
- (2) In occasione della sua nona riunione, tenutasi a Ginevra dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere talune sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione, assoggettandoli di conseguenza alla procedura PIC. Il 16 settembre 2019 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.
- (3) Il forato è stato aggiunto all'allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> vieta l'immissione sul mercato e l'uso del forato come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. Inoltre, l'immissione sul mercato e l'uso del forato come componente di biocidi sono vietati dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del forato nell'Unione.
- (4) L'esabromociclododecano è stato aggiunto all'allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> vieta la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione dell'esabromociclododecano. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione dell'esabromociclododecano nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

- (5) In occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha incluso il pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere), l'ottabromodifeniletere commerciale (compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere) e l'acido perfluorottano sulfonico, i perfluorottani sulfonati, i perfluorottani sulfonamidi e i perfluorottani sulfonili nella procedura PIC come sostanze chimiche industriali. Le risposte relative all'importazione di queste sostanze chimiche sono state adottate nella decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (6) Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere) e l'ottabromodifeniletere commerciale (compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di pentabromodifeniletere e di ottabromodifeniletere commerciale nell'Unione.
- (7) Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di acido perfluorottano sulfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili (PFOS). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di PFOS nell'Unione.
- (8) Poiché gli sviluppi normativi nell'Unione introdotti dal regolamento (UE) 2019/1021 sono intervenuti dopo l'adozione della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014, è opportuno modificare di conseguenza tale decisione,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Le risposte sull'importazione di forato ed esabromociclododecano sono riportate nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

L'allegato II della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

*Per la Commissione*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(6)</sup> GU C 152 del 20.5.2014, pag. 2.

ALLEGATO I

Risposta sull'importazione di forato



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Stato:

Unione europea
Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 Nome comune Forato
1.2 Numero CAS 298-02-2
1.3 Categoria [x] Pesticida [ ] Industriale [ ] Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1 [x] Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
2.2 [ ] Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente: .....

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

- [x] Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE [ ] Risposta provvisoria (completare il punto 5)

**SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI****4.1  Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

**4.2  Importazione autorizzata****4.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**4.4  Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti forato, poiché tale principio attivo non è approvato in base al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Inoltre, è vietato immettere in commercio o utilizzare biocidi contenenti forato poiché tale principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

**SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA****5.1  Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

**5.2  Importazione autorizzata****5.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva?  Sì  No

**5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

**SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:**

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?  Sì  No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?  Sì  No

**In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:**

Per essere utilizzata nel paese?  Sì  No

Per essere esportata?  Sì  No

**Altre osservazioni**

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il forato è classificato come segue:

Tossicità acuta 2\* – H300 – Letale se ingerito.

Tossicità acuta 1 – H310 Letale a contatto con la pelle.

Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(\* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

**SEZIONE 7    AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA**

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: \_\_\_\_\_

**SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Organizzazione delle Nazioni Unite  
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla  
00100 Roma, Italia  
Telefono: +39 0657053441  
Fax: +39 0657056347  
E-mail: pic@pic.int

**OPPURE:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Programma delle Nazioni Unite  
per l'ambiente (UNEP)  
11-13, Chemin des Anémones  
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera  
Telefono: +41 229178177  
Fax: +41 229178082  
E-mail: pic@pic.int

**Risposta sull'importazione di esabromociclododecano****ROTTERDAM CONVENTION**

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION  
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE  
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES  
IN INTERNATIONAL TRADE

**FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI****Stato:****Unione europea**

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.  
Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 **Nome comune** Esabromociclododecano
- 1.2 **Numero CAS** 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6
- 1.3 **Categoria**
  - Pesticida
  - Industriale
  - Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1  Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
- 2.2  Si tratta della modifica di una risposta precedente.  
Data della risposta precedente: .....

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

**Decisione definitiva (completare il punto 4)** OPPURE  **Risposta provvisoria (completare il punto 5)**

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

- 4.1  **Importazione vietata**
  - L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No
  - È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

4.2  **Importazione autorizzata**

4.3  **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione dell'esabromociclododecano sono proibite in base al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

**SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA****5.1  Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

**5.2  Importazione autorizzata****5.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva?  Sì  No

**5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

**SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:**

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?  Sì  No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?  Sì  No

**In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:**

Per essere utilizzata nel paese?  Sì  No

Per essere esportata?  Sì  No



**Altre osservazioni**

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, l'esabromociclododecano è classificato come segue:

Repro. 2 – H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Latt. – H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

**SEZIONE 7      AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA**

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: \_\_\_\_\_

**SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Organizzazione delle Nazioni Unite  
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla  
00100 Roma, Italia  
Telefono: +39 0657053441  
Fax: +39 0657056347  
E-mail: pic@pic.int

**OPPURE:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Programma delle Nazioni Unite  
per l'ambiente (UNEP)  
11-13, Chemin des Anémones  
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera  
Telefono: +41 229178177  
Fax: +41 229178082  
E-mail: pic@pic.int

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO II

## Risposta sull'importazione di pentabromodifenil etero commerciale



## ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION  
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE  
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES  
IN INTERNATIONAL TRADE



## FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Stato:

**Unione europea**

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

## SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 Nome comune** Pentabromodifenil etero commerciale compresi:  
— Tetrabromodifenil etero  
— Pentabromodifenil etero
- 1.2 Numero CAS** 40088-47-9 - Tetrabromodifenil etero  
32534-81-9 - Pentabromodifenil etero
- 1.3 Categoria**
- Pesticida
  - Industriale
  - Formulato pesticida altamente pericoloso

## SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1**  Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
- 2.2**  Si tratta della modifica di una risposta precedente.  
Data della risposta precedente: ...18 giugno 2014 .....

## SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

- Decisione definitiva (completare il punto 4)** OPPURE  **Risposta provvisoria (completare il punto 5)**

**SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI**

**4.1  Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

**4.2  Importazione autorizzata**

**4.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

In conformità al regolamento (UE) 2019/1021 sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso del pentabromodifenilietere commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE, qualora si applichino le seguenti disposizioni:  
 l'importazione del pentabromodifenilietere commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

- a) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
- b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
- d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
- f) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
- g) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.

I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**4.4  Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifenilietere e del pentabromodifenilietere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

**SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA****5.1  Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

**5.2  Importazione autorizzata****5.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva?  Sì  No

**5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

**SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPNDERE:**

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?  Sì  No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?  Sì  No

**In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:**

Per essere utilizzata nel paese?  Sì  No

Per essere esportata?  Sì  No

**Altre osservazioni**

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il pentabromodifeniletero è classificato come segue:

Latt. – H 362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

STOT RE 2 \* – H 373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(\* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

**SEZIONE 7      AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA**

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: \_\_\_\_\_

**SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Organizzazione delle Nazioni Unite  
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla  
00100 Roma, Italia  
Telefono: +39 0657053441  
Fax: +39 0657056347  
E-mail: pic@pic.int

**OPPURE:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Programma delle Nazioni Unite  
per l'ambiente (UNEP)  
11-13, Chemin des Anémones  
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera  
Telefono: +41 229178177  
Fax: +41 229178082  
E-mail: pic@pic.int

## Risposta sull'importazione di ottabromodifeniletere



### ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION  
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE  
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES  
IN INTERNATIONAL TRADE



## FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

**Stato:**

### Unione europea

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

### SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 Nome comune** Ottabromodifeniletere commerciale compresi:  
— Esabromodifeniletere  
— Ettabromodifeniletere
- 1.2 Numero CAS** 36483-60-0 - Esabromodifeniletere  
68928-80-3 - Ettabromodifeniletere
- 1.3 Categoria**
- Pesticida
  - Industriale
  - Formulato pesticida altamente pericoloso

### SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1**  Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
- 2.2**  Si tratta della modifica di una risposta precedente.  
Data della risposta precedente: ...18 giugno 2014 .....

### SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

- Decisione definitiva (completare il punto 4)** OPPURE  **Risposta provvisoria (completare il punto 5)**

**SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI****4.1  Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

**4.2  Importazione autorizzata****4.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

In conformità al regolamento (UE) 2019/1021 sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso dell'ottabromodifeniletere commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE, qualora si applichino le seguenti disposizioni:

l'importazione dell'ottabromodifeniletere commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

- a) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
- b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
- d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
- f) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
- g) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.

I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**4.4  Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'esabromodifeniletere e dell'ettabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

**SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA****5.1  Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

**5.2**  **Importazione autorizzata**

**5.3**  **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**5.4** **Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva?  Sì  No

**5.5** **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

**SEZIONE 6** **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:**

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?  Sì  No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?  Sì  No

**In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:**

Per essere utilizzata nel paese?  Sì  No

Per essere esportata?  Sì  No

**Altre osservazioni**

**SEZIONE 7** **AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA**

Ente Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio



Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: \_\_\_\_\_

**SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Organizzazione delle Nazioni Unite  
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla  
00100 Roma, Italia  
Telefono: +39 0657053441  
Fax: +39 0657056347  
E-mail: pic@pic.int

**OPPURE:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Programma delle Nazioni Unite  
per l'ambiente (UNEP)  
11-13, Chemin des Anémones  
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera  
Telefono: +41 229178177  
Fax: +41 229178082  
E-mail: pic@pic.int

Risposta sull'importazione di acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili



**ROTTERDAM CONVENTION**

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION  
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE  
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES  
IN INTERNATIONAL TRADE



**FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI**

**Stato:**

**Unione europea**

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

**SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA**

- 1.1 Nome comune** Acido perfluorottano solfonato, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili
- 1.2 Numero CAS** Numeri CAS pertinenti:  
 1763-23-1 - acido perfluorottano solfonato  
 2795-39-3 - perfluorottano solfonato di potassio  
 29457-72-5 - perfluorottano solfonato di litio  
 29081-56-9 - perfluorottano solfonato di ammonio  
 70225-14-8 - perfluorottano solfonato di dietanolammina  
 56773-42-3 - perfluorottano solfonato di tetraetilammonio  
 251099-16-8 - perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio  
 4151-50-2 - N-etilperfluorottano sulfonamide  
 31506-32-8 - N-metilperfluorottano sulfonamide  
 1691-99-2 - N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide  
 24448-09-7 - N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide  
 307-35-7 - fluoruro di perfluorottano e sulfonile
- 1.3 Categoria**  Pesticida  
 Industriale  
 Formulato pesticida altamente pericoloso

**SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI**

- 2.1**  Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
- 2.2**  Si tratta della modifica di una risposta precedente.  
 Data della risposta precedente: ...18 giugno 2014 .....

**SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE**

- Decisione definitiva (completare il punto 4)** **OPPURE**  **Risposta provvisoria (completare il punto 5)**

**SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI**

- 4.1**  **Importazione vietata**
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No
- 4.2**  **Importazione autorizzata**
- 4.3**  **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**
- Le suddette condizioni sono:

Le importazioni di acido perfluorottano sulfonato e di suoi derivati (PFOS) devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), che stabilisce quanto segue:

1. Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dei PFOS sia allo stato puro che all'interno di miscele o come componenti di articoli.
2. Il divieto non si applica ai PFOS presenti non intenzionalmente in sostanze, miscele o articoli, sotto forma contaminante in tracce, purché:
  - a) per le sostanze o le miscele, la concentrazione di PFOS sia pari o inferiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso); oppure
  - b) per i prodotti semifiniti o gli articoli, o parti dei medesimi, la concentrazione di PFOS sia inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m<sup>2</sup> del materiale rivestito.
3. Se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è ridotta al minimo, la produzione e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS:
  - abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

#### 4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato e dei suoi derivati (PFOS) a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). Tale regolamento consente tuttavia delle deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.

### SEZIONE 5 **RISPOSTA PROVVISORIA**

#### 5.1 **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

#### 5.2 **Importazione autorizzata**

#### 5.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

**5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sì	No

**5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

**SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPNDERE:**La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?  Sì  NoLa sostanza chimica è prodotta nel paese?  Sì  No**In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:**Per essere utilizzata nel paese?  Sì  NoPer essere esportata?  Sì  No**Altre osservazioni**

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il acido perfluorottano sulfonato (numero CAS 1763-23-1) è classificato come segue:

Tossicità acuta 4\* – H302 – Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta 4\* – H332 – Nocivo se inalato.

Canc. 2 – H351 – Sospetta azione cancerogena.

Latt. – H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

STOT RE 1 – H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossicità acquatica cronica 2 – H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Repr. 1B – H360D – Può nuocere al feto.

(\* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

**SEZIONE 7   AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA**

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: \_\_\_\_\_

**SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Organizzazione delle Nazioni Unite  
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla  
00100 Roma, Italia  
Telefono: +39 0657053441  
Fax: +39 0657056347  
E-mail: pic@pic.int

**OPPURE:**

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
Programma delle Nazioni Unite  
per l'ambiente (UNEP)  
11-13, Chemin des Anémones  
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera  
Telefono: +41 22 9178177  
Fax: +41 229178082  
E-mail: pic@pic.int